



Comune di Fidenza

UTC Servizi Tecnici
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile

Ordinanza n. 104 del 22/07/2020

OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO POSTO FRA LE VIE MAZZINI E MARCONI PER LAVORI DI ASFALTATURA CARREGGIATA.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. n. 24870 del 22/07/2020 pervenuta da Adolfo Cardinale in qualità di responsabile dell'area tecnica di Emiliambiente s.p.a con sede a Fidenza in via Gramsci n. 1b, intesa ad ottenere dalle ore 4,00 alle ore 18,00 del giorno 30/07/2020 l'adozione del divieto di circolazione veicolare e pedonale presso il sottopasso ferroviario posto fra le vie Mazzini e Marconi così come indicato nella planimetria allegata quale parte integrante del presente provvedimento, al fine di dare seguito ad opere di asfaltatura della carreggiata;

Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione;

Considerato che dette opere non possono essere eseguite in presenza di traffico veicolare regolare;

Considerato che il richiedente si impegnerà a gestire al meglio il servizio d'informazione agli utenti, ai residenti e a tutte le attività commerciali ivi presenti posizionando la necessaria segnaletica stradale temporanea e i relativi percorsi alternativi ai sensi del c.d.s e del suo regolamento di esecuzione in accordo con il servizio Infrastrutture e Mobilità Sostenibile;

Evidenziata la necessità di adottare tutte le misure cautelari, tese a regolamentare la circolazione stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e privata;

Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione;

Considerato che il richiedente dovrà provvedere a prendere contatti con il servizio Infrastrutture del Comune di Fidenza al fine di concordare e verificare a fine lavori l'esecuzione dell'intervento in merito al taglio e ripristino del manto stradale;

Visto il decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e fino alla scadenza del mandato amministrativo 2019/2024;

Visto il D. L.vo 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni;

ORDINA

DALLE ORE 4,00 ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO 30/07/2020 L'ADOZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO POSTO FRA LE VIE MAZZINI E MARCONI, IL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMO DI 30KM/H IN PROSSIMITÀ DELL'AREA DI CANTIERE E LA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE COSÌ COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Sono esclusi dal presente provvedimento i residenti, i mezzi dell'impresa operante, di soccorso e di ordine pubblico per esigenze straordinarie e di natura emergenziale non altrimenti soddisfabile, compatibilmente con la presenza di mezzi e la natura degli interventi in corso.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà:

- fornire la massima informazione all'utenza, ai mezzi diretti verso le attività commerciali ivi presenti al fine di non limitarne l'accesso, il transito e l'esercizio di vendita;
- posizionare in modo puntuale e preciso le deviazioni concordate con il servizio Infrastrutture e Mobilità Sostenibile così come indicate nelle planimetria allegata quale parte integrante del presente provvedimento, posizionare idonei pannelli di preavviso e avviso e apponendo tutti gli sbarramenti necessari alla chiusura della sede stradale;
- L'occupazione dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata in modo da impedire l'accesso, alle persone estranee ai lavori, nell'area interna ed in quella compresa nel raggio d'azione dei mezzi utilizzati;
- coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
- provvedere a proprie spese all'installazione e alla perfetta efficienza della necessaria segnaletica stradale provvisoria, adottando ogni misura necessaria per garantire l'incolumità pubblica e privata;



Comune di Fidenza

UTC Servizi Tecnici
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile

- provvedere alla messa in sicurezza del cantiere garantendo il transito ai veicoli autorizzati nella parte di sede stradale non occupata dai lavori;
- Il richiedente si impegnerà a gestire al meglio tutte le eventuali comunicazioni al servizio Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del Comune di Fidenza in merito a possibili modifiche nel corso dei lavori;
- Il personale del Servizio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- Sarà facoltà del personale di Polizia Municipale provvedere all'istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale se ritenute necessarie;
- A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada;
- Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
- Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere immediatamente alla riapertura delle vie e strade comunali indicate e alla perfetta ricollocazione della preesistente segnaletica stradale;
- La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica Stradale;
- Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento di detti lavori, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

DISPONE

Di dare comunicazione del presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e di inviare per conoscenza copia del presente atto all'URP, servizi di Tpl, TEP, centrale operativa 118, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Ausl, servizio Punto Amico, Comando dei Carabinieri di Fidenza, Vigili del Fuoco, Ferrovie dello Stato, Fidenza Village/Outlet Fidenza, servizio di Polizia Municipale distretto di Fidenza per quanto di competenza.

AVVERTE

che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241, e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna sezione di Parma, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL DIRIGENTE

f.to Arch. Alberto Gilioli